

Patente a punti per le imprese che operano nei cantieri. La legge è (ancora) da modificare?

 ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/06/01/patente-punti-imprese-operano-cantieri-legge-ancora-modificare

1 giugno 2024

Tutti parlano della legge sulla patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri. Ci si chiede se sarà troppo impegnativa per le imprese e se sarà davvero utile per i lavoratori. Certo, sarebbe ingeneroso non riconoscere al decreto PNRR 4 il merito di addentrarsi in un mondo - quello dei cantieri - che sta preoccupando per gli infortuni sul lavoro. Ma proprio per questa ragione ritengo maggiormente costruttivo segnalare le modifiche che potrebbero rendersi utili proprio ai fini dichiarati. 4 i punti: campo di applicazione della patente a punti, soggetti tenuti al possesso, condizioni per il rilascio, ivi compreso il requisito del possesso del documento di valutazione dei rischi.

La legge sulla **patente a punti** per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei **cantieri**. Tutti ne parlano. Chi si chiede “sarà troppo **impegnativa per le imprese?**” e chi invece si domanda “sarà davvero **utile per i lavoratori?**”

Certo, sarebbe ingeneroso non riconoscere alla legge n. 56/2024 il merito di addentrarsi in un mondo - quello dei cantieri - che sta preoccupando per gli **infortuni** e persino per i disastri. Ma proprio per questa ragione ritengo maggiormente costruttivo segnalare le **modifiche** che **potrebbero rendersi utili** proprio ai fini dichiarati. Tanto più che non si tratta di una legge intoccabile, visto che a distanza di nove giorni ha già subito una correzione ad opera dell'art. 28 del decreto Coesione - D.L. 7 maggio 2024 n. 60 -, contenente disposizioni in materia di **prevenzione e contrasto del lavoro sommerso**.

1. Un profilo di determinante rilievo concerne il **campo di applicazione** della **patente a punti**. Due sono le basilari discipline dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di appalti e subappalti: il Titolo IV, Capo I, e l'art. 26. Mi ha sorpreso, pertanto, che la legge n. 56/2024 abbia previsto l'**obbligo della patente a punti** con esclusivo riguardo ai **cantieri temporanei o mobili** di cui al Titolo IV, Capo I, **ma non** anche in rapporto al settore altrettanto pericoloso considerato dall'art. 26. Una norma, questa, che disciplina l'ipotesi in cui il **datore di lavoro committente** affidi lavori, servizi e forniture all'**impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi** all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo. E che in questa ipotesi, prescrive al datore di lavoro committente cinque **obblighi** altamente impegnativi, primo fra tutti il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (c.d. DUVRI), contenente le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Obblighi, dunque, del datore di lavoro committente che **si aggiungono**, non si sostituiscono, agli obblighi di **sicurezza** che -in linea con lo stesso art. 26 e per pacifica giurisprudenza- permangono integralmente a carico del **datore di lavoro appaltatore (o subappaltatore)** che pur distacca propri lavoratori presso l'azienda committente. E si badi che, sulla scorta di

un'interpretazione tuttora adottata dalla Corte di cassazione sin dal 2015, "ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, dettati dall' art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione- ma all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla **concreta interferenza** tra le **organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro** e che può essere fonte di **ulteriori rischi** per l'incolumità dei **lavoratori delle imprese coinvolte**".

La **scelta** operata dalla legge n. 56/2024 è **imbarazzante**.

Imprese e lavoratori autonomi sono tenute ad essere **in possesso** della **patente a punti** solo se operano nei cantieri temporanei o mobili, ma non se operano negli appalti intra-aziendali. E l'obbligo di **verificare il possesso** della patente da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi non fa mai capo al datore di lavoro committente degli appalti intra-aziendali, ma fa capo soltanto al committente (o al responsabile dei lavori) nei cantieri temporanei o mobili.

Certo, la legge n. 56/2024 stabilisce che le disposizioni concernenti il campo di applicazione della patente "possono essere **estese ad altri ambiti di attività** individuati con decreto del Ministro del lavoro sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative". Ma si tratta di un **mero, eventuale, decreto ministeriale** di cui per giunta non viene stabilita la data di emanazione.

2. Non manca un problema anche con riguardo ai **soggetti** tenuti al **possesso della patente a punti**. In forza dell' art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 29, comma 19, della legge n. 56/2024, "sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)": dunque, verrebbe ragionevolmente da precisare, le imprese esecutrici così come le imprese affidatarie. Solo che, in base all' art. 90, comma 9, lettera b-*bis*), del D.Lgs. n. 81/2008, introdotto dall'art. 29, comma 19, lettera b), n. 1, della legge n. 56/2024, "il committente o il responsabile dei lavori verifica il possesso della patente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese **esecutrici** o dei lavoratori autonomi". E **non** dunque delle imprese **affidatarie**. È vero che, tra le condizioni necessarie per il rilascio della patente, l'art. 29, comma 19, indica il "possesso del certificato di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dall' articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (certificato comunemente denominato documento unico di regolarità fiscale - DURF)". E in proposito la relazione illustrativa di accompagnamento attinente al disegno di legge di conversione del D.L. n. 19/2024 asserisce che "il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a verificare anche il possesso della patente di cui all'articolo 27 non solo nei confronti dell'affidataria, ma in generale di tutte le imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi presenti sul cantiere, anche in virtù di subappalti". Ma si tratta di un **rilievo non agevolmente conciliabile** con la lettera della norma destinata a stabilire l'**obbligo del committente** (o responsabile dei lavori) e, si badi, sanzionata dall' art. 157, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 81/2008. Né si trascuri

che, nelle disposizioni del Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008 (persino nello stesso art. 90, commi 7 e 9) torna continuamente il distinguo letterale tra imprese affidatarie e imprese esecutrici. E aggiungo che l'**omessa menzione delle imprese affidatarie** sorprende ancora di più, ove si tenga conto che le imprese affidatarie hanno gli obblighi previsti dall' art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008, e non è da escludere che le imprese affidatarie "utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata" (come risulta dall' Allegato XVII, punto 1, del D.Lgs. n. 81/2008).

3. Altro punto delicato è quello che riguarda le **condizioni** per il **rilascio** della patente a punti. Anzitutto, l'adempimento da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell'impresa, degli **obblighi formativi** previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Per cominciare, oggi come oggi, l'adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro è tanto **atteso** quanto **irrealizzabile**, visto che è condizionato a un Accordo Stato-Regioni da adottare entro il 30 giugno 2022: il 30 giugno 2022 è trascorso, ma il promesso Accordo Stato-Regioni non ha ancora visto la luce.

Ancor più **problematico** è l'**adempimento** da parte dei **lavoratori autonomi** degli **obblighi formativi** previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Per il semplice fatto che, in forza dell' art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008, "nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all' articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26", e che, in base all'art. 21, i lavoratori autonomi, "relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno **facoltà di partecipare a corsi di formazione specifici** in materia di **salute e sicurezza sul lavoro**, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali".

Non sarebbe allora **auspicabile** perlomeno inserire una formula che contempra la **verifica** da parte dell'**INL** della partecipazione del lavoratore autonomo a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte? Altrimenti, si espone lo stesso lavoratore autonomo, ma anche gli eventuali lavoratori delle imprese esecutrici compresenti, a una situazione potenzialmente pericolosa, in quanto può accompagnare all'interno del cantiere un soggetto sprovvisto di requisiti formativi indispensabili per garantire la sicurezza in ossequio al PSC e al POS.

4. Anche un **requisito** come il "**possesso del Documento di Valutazione dei Rischi** nei casi previsti dalla normativa vigente" appare meritevole di una **specificazione**.

L'interrogativo è: si tratta di una formulazione atta a ricomprendere le ipotesi in cui il DVR risulti, sì, elaborato e dunque posseduto dal datore di lavoro, ma sia per le più diverse ragioni incompleto, insufficiente, inadeguato, generico, non veritiero, e, dunque, a ben vedere, proprio le ipotesi che abitualmente emergono nella prassi come causa d'infortuni? La lettera della norma induce a rispondere di no. Con la preoccupante conseguenza che si apre la strada al rilascio della patente a punti anche in casi in cui il datore di lavoro abbia sostanzialmente **violato un obbligo fondamentale** come la **valutazione dei rischi**. E **non è facile accontentarsi** di una **verifica** - certo meno impegnativa, ma puramente **formale** - da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in sede di rilascio della patente a punti.